

Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 120-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi	Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

**PENELOPE SPV S.r.l.**, qui rappresentata da **INTRUM ITALY S.p.A.**, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Menghini e dall'Avv. Sarina Davide;

nei confronti di **ANTONACCI S.R.L.** con sede in Penne (PE) via N. Fonticoli n.52, (P.I. - C.F. 01773230683), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cantagallo

***Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione***

**PREMESSO** che con ricorso depositato in data 17/09/2025 la società PENELOPE SPV S.r.l., rappresentata da INTRUM ITALY S.p.A., in qualità di cessionaria del credito di INTESA SANPAOLO S.p.a., a sua volta incorporante Banca dell'Adriatico S.p.a., avanzava domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società ANTONACCI S.R.L. (C.F./P.IVA 01773230683), con sede in PENNE (PE), della quale affermava essere creditrice della somma complessiva di € 269.032,99:

(a) in forza di mutuo fondiario concesso da Banca dell'Adriatico a rogito notaio Grazia Buta in data 02/11/2010, rep 12583/racc. 4282, per l'importo di Euro 800.000,00 munito di



formula esecutiva, e di successivo atto di erogazione e quietanza del 5/04/2013, a rogito del notaio Grazia Buta, rep 14064/racc. 5343, con riduzione dell'importo mutuato ad Euro 562.000,00 e frazionato in quote, tra cui la quota relativa al lotto 2 (mutuo n. 12605521592), come da estratto contabile;

(b) a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 09429/1000/546 acceso dalla Società in forza del relativo contratto, come risulta dall'estratto contabile;

**CONSIDERATO** che la ANTONACCI S.R.L. si costituiva in giudizio in data 23/10/2025 eccedendo il difetto di legittimazione attiva della di Penelope SPV S.r.l., non avendo quest'ultima fornito la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione nè l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione, e contestando la ricorrenza dello stato di insolvenza e il superamento delle soglie di fattibilità;

**RILEVATO** che, all'udienza del 28/10/2025, tenutasi dinanzi al Giudice delegato della trattazione, sono comparsi i procuratori delle parti i quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni;

**CONSIDERATO** che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice è in Penne (PE);

**RILEVATO** che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII;

**RITENUTO** che sussiste la legittimazione sostanziale di PENELOPE SPV S.r.l., rappresentata da INTRUM ITALY S.p.A., a presentare istanza di apertura della liquidazione giudiziale;

La società ricorrente ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel quale sono descritti in modo dettagliato i crediti oggetto dell'operazione, tra cui quelli derivanti da mutui, finanziamenti e conti correnti, sorti in un determinato periodo (tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017) e classificati come deteriorati (quindi NPL – Non Performing Loans). Il credito azionato è fondato in parte su un contratto di mutuo ed in parte su di un'apertura di conto corrente, perfettamente coerente con le caratteristiche indicate nell'avviso, e dunque riconducibile al perimetro della cessione.

A supporto, è stata inoltre depositata una dichiarazione della cedente, che individua i rapporti oggetto di cessione e conferma l'inclusione dei crediti azionati. Tale dichiarazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha valore probatorio rilevante, soprattutto se



dettagliata e coerente con gli altri elementi del fascicolo. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che la dichiarazione della cedente, se attendibile e specifica, può avere valore dirimente ai fini della prova della titolarità del credito (Cass. civ., sez. III, ord. n. 10200/2021).

A ciò si aggiunge che il medesimo credito è già stato azionato in sede esecutiva, e nel corso di quella procedura immobiliare non sono state sollevate opposizioni da parte del debitore. Tale circostanza rafforza la presunzione di legittimità dell'azione esecutiva e della titolarità del credito, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito (App. Milano n. 220/2023).

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la cessione del credito sia stata validamente provata e che i crediti azionati siano ricompreso nel perimetro dell'operazione di cessione in blocco.

In ordine alla quantificazione del credito, va dato atto che la creditrice ha prodotto copia della Lista Movimenti al 19/06/2025 del rapporto 40376-6000-55215921 (mutuo), che non è stata oggetto di contestazione, nella quale viene indicato, alla data del 16/09/2022, il rimborso della distribuzione giudiziale a seguito di riparto nell'esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Pescara. Dunque, il calcolo del credito operato dalla ricorrente nel ricorso introduttivo risulta aver tenuto conto anche di quanto incassato dalla procedura esecutiva immobiliare rubricata al RGE 69/2019 avanti il Tribunale di Pescara.

L'eccezione di difetto di legittimazione attiva risulta pertanto manifestamente infondata e deve essere rigettata.

**CONSIDERATO** che la società convenuta eccepisce altresì l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 lett. d) CCII, in quanto nei tre esercizi precedenti la presentazione dell'istanza di liquidazione giudiziale, risalente al 17/09/2025 e, precisamente, negli esercizi relativi agli anni 2022-2023 e 2024, si attestava al di sotto delle soglie dimensionali riferite ai valori dell'attivo patrimoniale, dei ricavi e della esposizione debitoria, così come determinati dalla succitata disposizione;

**RITENUTO** che sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto la società resistente non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII;

**OSSERVATO**, infatti, che per la Cassazione "l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza,



anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti, le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi” (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309; Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769).

Non possono essere tuttavia valorizzati, ai fini della ricostruzione della situazione economico-patrimoniale della società, i bilanci non depositati presso il Registro delle Imprese, in quanto privi di efficacia probatoria verso i terzi. Il deposito ha funzione di pubblicità legale e garantisce la certezza e opponibilità dei dati contabili (art. 2429 c.c.).

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, 1. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, 1. fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. n. 20 dicembre 2018, n. 33091; Cass. 31 maggio 2017, n. 1374. Infatti: “Le ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità o meno dell'imprenditore in base ai dati di bilancio), fanno sì che l'esame di talà documenti contabili, non depositati o non tempestivamente depositati, possono dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di tali adempimenti sicché — in tali casi — il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non là (Cass. 31 maggio 2017, n. 13746 cit.). In



senso conforme, App. Bari, 11 maggio 2023, n. 762, e App. Palermo, 16 marzo 2023, n. 536, ribadiscono che i bilanci non depositati non possono essere utilizzati né come prova né come indizio, salvo che siano corroborati da ulteriori elementi certi e verificabili.

Nel caso in esame, l'ultimo bilancio depositato nel Registro delle Imprese risale al 2015. La società, con la memoria di costituzione, ha prodotto i bilanci d'esercizio 2022, 2023 e 2024, tutti datati 20/09/2025 (dunque redatti successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione d'udienza), senza aver fornito la prova della pubblicazione presso il Registro delle Imprese. La datazione successiva alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio rende – a parere di questo Collegio - sospetti tali bilanci come documenti formati ad hoc per il giudizio, privi di garanzia di veridicità. Da ciò ne consegue, in mancanza di ulteriore documentazione contabile, l'inutilizzabilità dei bilanci prodotti.

**RILEVATO**, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma ° lett. b) del CCI, che dagli atti risulta:

- che la debitrice non ha soddisfatto il credito dell'istante ammontante complessivamente ad € 269.032,99 (di cui € 120.297,87 per il contratto di mutuo ed € 148.735,12 per il contratto di conto corrente, come risultante dalle due liste movimenti prodotte) circostanza, quest'ultima, da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità che potrebbe consentire l'adempimento dell'obbligazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11393 del 18/06/2004; Sez. 1, Sentenza n. 19611 del 30/09/2004);

- che il contratto di mutuo è stato volturato a sofferenza nel 2014 e la debitrice a decorrere dal 2019 ha subito una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Pescara che ha visto l'emissione di un decreto di trasferimento dei beni immobili di proprietà;

- che la resistente presenta altresì, come attestato dall'Agenzia delle Entrate, un debito pari a € 86.446,56 (comprensivo di imposte, interessi e spese). Le cartelle e avvisi si riferiscono agli anni d'imposta 2014 – 2023, con notifiche comprese tra 23/01/2018 e 07/03/2025;

**RITENUTO** che, alla luce di tali elementi, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;



**RILEVATO** che dalla visura camerale agli atti risulta che la società non è stata ad oggi cancellata;

**CONSIDERATO**, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCII.

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.

*p.q.m.*

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di **ANTONACCI S.R.L.** con sede in Penne (PE) via N. Fonticoli n.52, (P.I. - C.F. 01773230683);

#### NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice il Dott. Elio Bongrazio e Curatore il Dott. Nicola Lucido, con studio in Via Trento, 122 65122 PESCARA, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

#### ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

#### DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde



prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

#### AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

#### FISSA

il giorno 12/03/2026 h. 10.15 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

#### ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

#### DISPONE



Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 02/12/2025

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

